CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VALSECCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 aprile 1952 (*Stampato n. 2238*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 aprile 1952

Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1952, numero 117, concernente modificazioni al regime fiscale della imposta di fabbricazione per taluni filati

Presentata alla Presidenza il 9 maggio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per una volta ancora voi siete chiamati ad esaminare un disegno di legge concernente modificazioni al regime fiscale della imposta di fabbricazione per taluni filati. L'imposta introdotta nel nostro sistema, per la prima volta, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 gennaio 1947, n. 1, fu poi oggetto del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, divenuto legge 18 febbraio 1949, n. 27, nonché della legge 24 dicembre 1949, n. 940. Nel giro di sei anni è questa dunque la quarta volta che l'Amministrazione finanziaria si occupa dell'imposta e la terza che su di essa è richiamata la vostra attenzione.

L'esigenza di apportare di volta in volta nuovi ritocchi, e non solo di forma, all'imposta sui filati, attesta quanto essa sia giovane nella nostra esperienza tecnica e amministrativa e spiega anche ed insieme giustifica – unitamente ad altre cause quali la deficienza numerica del personale dell'Amministrazione delle imposte di fabbricazione e la incompletezza degli studi, da tempo iniziati, per la ricerca di mezzi meccanici di controllo agli impianti delle numerose fabbriche – il fatto che non si sia finora potuto adottare il sistema diretto di accertamento, previsto dalla legge 3 gennaio 1947, n. 1, istitutiva del tributo.

Tale legge doveva – istituzionalmente – disporre la riscossione del tributo con un accertamento analitico. Essa, però, prevedendo tutte le difficoltà tecniche della riscossione, ammetteva la riscossione dell'imposta, per il primo biennio, in abbonamento. Ora se da un lato non si sono potuti attuare i mezzi tecnici per la riscossione dell'imposta, sicché questo solo, come è detto, è motivo per richiedere anche per il corrente anno l'applicazione del metodo dell'abbonamento, dall'altro è legittimo chiederci se l'Amministrazione finanziaria abbia ormai acquisito tutti gli elementi, dati da una affinata esperienza, che consentano di poter prendere una opportuna decisione sulla scelta tra il metodo di accertamento analitico ed il metodo di accertamento per abbonamento. Il che non è certamente cosa facile.

L'esame dei vari provvedimenti adottati, unitamente al presente decreto-legge, insegna infatti come attraverso varie modifiche l'Amministrazione finanziaria vada dimostrando un'esperienza sempre più acuta, che non è tuttavia pervenuta al raggiungimento di un criterio definitivo di percezione dell'imposta.

Le innovazioni del presente decreto-legge sono quasi tutte di natura tecnica.

I nuovi scaglioni stabiliti dall'articolo 1, rispetto a quelli più vasti della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono stati introdotti per avvicinare quanto più è possibile la corresponsione dell'imposta in abbonamento alle aliquote d'imposta previste dalla legge: di guisa che, alla esportazione dei filati o dei manufatti tessili, la restituzione dell'imposta verrebbe operata in misura pressoché corrispondente al riscosso.

Gli articoli 2, 3 e 4 dispongono che la restituzione dell'imposta potrà essere operata, oltre che nei modi previsti dalla legge 22 marzo 1951, n. 205, anche apportando una corrispondente diminuzione sulle rate d'imposta dovute da ciascun fabbricante.

Le modifiche degli scaglioni di cui all'articolo 1, suggerite soprattutto dall'acquisita esperienza sui titoli più frequentemente esportati, garantiscono sul fatto di una eventuale perdita che l'Amministrazione avrebbe potuto sopportare attraverso la restituzione dell'imposta, mentre le modalità che gli interessati devono seguire per lo scarico dell'imposta assicurano la stessa Amministrazione sulla correttezza delle operazioni.

Con l'articolo 5 si stabilisce che per i filati di pelo siano applicate le misure dell'imposta stabilite per i filati di lana con l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940.

Apposite misure unitarie d'imposta vengono stabilite con l'articolo 6 per i filati di vetro, che precedentemente venivano compresi fra i filati di fibra artificiale a filamento continuo.

Con gli articoli 7 e 8 si dispongono agevolazioni per le lavorazioni artigiane, con particolare riguardo alle lavorazioni saltuarie e si precisa l'applicazione della disposizione che prevede riduzioni proporzionali di abbonamento ove si verificassero inattività delle fabbriche.

Onorevoli Colleghi, data la natura del provvedimento, che migliora ulteriormente la legislazione fiscale sui filati e nell'attesa che l'Amministrazione possa raccogliere tutti i dati tecnici della sua esperienza e approntare i mezzi per la riscossione del tributo secondo il sistema diretto, la vostra Commissione vi raccomanda la conversione in legge, senza modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117.

VALSECCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, concernente modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.